



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES e BURGARETTA APARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2012**

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ai diritti umani

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione nella scuola dell'insegnamento della materia dell'educazione ai diritti umani può, senza dubbio, contribuire alla veicolazione di quei valori di democrazia, pace e sviluppo e cooperazione che nei secoli la nostra Nazione ha vissuto e vive tutt'oggi.

Educare ai diritti umani è un compito vasto, composto di molti aspetti. È anche porre le basi per l'analisi critica della quotidianità, pensare, informarsi, relativizzare le informazioni dei *mass media*, riconoscere le parole, saper leggere tra le righe dei messaggi apparenti.

L'educazione ai diritti umani è una formazione dell'individuo che, attraverso lo sviluppo dell'empatia e del senso di responsabilità, lo porta a modificarsi nel confronti di se stesso e nelle relazioni con gli altri e lo spinge ad agire in prima persona, ad assumere atteggiamenti e opinioni rispettose dei diritti di tutti, nonché a sostenere, proteggere e promuovere i diritti umani.

Il presente disegno di legge intende, quindi, realizzare un intervento propulsivo nel senso sopradescritto e pertanto se ne raccomanda la sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'ambito dell'insegnamento della storia e dell'educazione civica previsto dalla normativa statale, è istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado, un corso integrativo di un'ora settimanale dedicato alla materia dell'educazione ai diritti umani.

## Art. 2.

1. I programmi della materia di cui all'articolo 1 sono elaborati da una Commissione, appositamente costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, composta da quattro membri, e devono vertere sui seguenti argomenti:

- a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli;
- b) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio ed il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati;
- c) il razzismo e la sua eliminazione;
- d) il diffondersi di una cultura di pace e di educazione alla solidarietà.

## Art. 3.

1. Al fine di promuovere una cultura ispirata ai valori della pace e del riconoscimento dei diritti dell'uomo, lo Stato contribuisce al sostegno di iniziative di educazione della comunità scolastica e di aggiornamento del personale docente, oltre che di idonee iniziative e attività culturali orientate alla sensibilizzazione sui temi della pace, quali indagini, ricerche, incontri, manifestazioni ed ogni al-

tra iniziativa conforme alla finalità della presente legge.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.